



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 19/SEZAUT/2018/QMIG

Adunanza del 9 ottobre 2018

Presieduta dal Presidente di sezione

Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione Carlo CHIAPPINELLI, Luciana SAVAGNONE, Simonetta ROSA, Agostino CHIAPPINIELLO, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Cristina ZUCCHERETTI, Fulvio Maria LONGAVITA, Maria Teresa POLITO, Antonio Marco CANU, Manuela ARRIGUCCI, Vincenzo LO PRESTI;

Consiglieri Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Nicola BENEDIZIONE, Dario PROVVIDERA, Mario ALÌ, Mario GUARANY, Marcello DEGNI, Alberto STANCANELLI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO, Tullio FERRARI;

Primi Referendari Vanessa PINTO;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 221/2018/QMIG, depositata il 25 luglio 2018, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, una questione di massima riguardante la portata applicativa dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, rispetto alle spese relative al trattamento economico accessorio del personale degli enti locali a seguito del nuovo contratto di categoria;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 18 del 20 settembre 2018 con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell'esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 1474 del 28 settembre 2018 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Consigliere Elena Brandolini;

PREMESSO

1. La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 221/2018/QMIG, sulla base di richiesta di parere presentata dal Comune di Dizzasco (CO), ha ravvisato la necessità di un'interpretazione uniforme sulla portata applicativa dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che pone limiti quantitativi all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, rispetto agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, sussistendo sul punto un contrasto interpretativo tra Sezioni.

Il contrasto interpretativo posto all'attenzione della Sezione delle autonomie, nell'esercizio della funzione nomofilattica di cui è intestataria, coinvolge le voci incrementative del "Fondo risorse decentrate" contenute, specificatamente, alle lettere a) e b) dell'art. 67, comma 2, del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali che la Sezione remittente esclude dal perimetro di applicazione dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, diversamente da quanto ritenuto dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia che ne ha affermato (deliberazione n. 99/2018/PAR) l'assoggettamento al limite dettato dalla richiamata disposizione di finanza pubblica.

1.1. La Sezione remittente già in precedenza aveva ritenuto, sia pure incidentalmente (non essendo stata allora la questione specifico oggetto del parere), che gli incrementi di cui alle lett. a) e b) di cui al citato art. 67, comma 2, del nuovo Contratto collettivo (rispettivamente:

euro 83,20, moltiplicato per il personale in servizio al 31 dicembre 2016, a valere dal 2019 e differenze derivanti dall'aggiornamento di valore delle c.d. progressioni economiche), e solo quelli, non sono da ritenersi soggetti al limite stabilito dalla disposizione di finanza pubblica (deliberazione n. 200/2018/PAR del 2 luglio 2018).

Investita nuovamente e specificatamente sul punto controverso, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha confermato il proprio precedente orientamento a cagione del fatto che l'esclusione degli incrementi in parola dal computo dei limiti del Fondo per le risorse decentrate discende proprio nella circostanza sostanziale che stessi sono stabiliti *"da leggi statali che riservano risorse per il rinnovo dei contratti collettivi nel quadro del coordinamento della finanza pubblica definito a livello nazionale"* (deliberazione n. 221/2018/PAR).

La Sezione richiama, ad ulteriore supporto del proprio convincimento, la dichiarazione congiunta n. 5, allegata al CCNL e la deliberazione n. 6/CCN/18 con la quale le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, hanno certificato positivamente l'ipotesi del Contratto in esame.

1.2. La Sezione regionale di controllo per la Puglia, investita di richiesta di parere, analogo ma non perfettamente sovrapponibile a quello, maggiormente specifico, oggetto della pronuncia della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, perviene, invece, a diversa conclusione, in considerazione del fatto che, nel computo del tetto di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, *"rientrano, se non diversamente previsto dalla legge, tutte le risorse stanziare in bilancio dall'ente con destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell'ente medesimo, a tal fine destinate"* (deliberazione n. 99/2018/PAR del 5 luglio 2018) atteso, peraltro, che - *"nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n.5, allegata al C.C.N.L. in parola, non avendo la stessa alcun valore normativo e non risultando, quindi, né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica"*.

La Sezione Puglia, infatti, dovendosi esprimere sulla portata applicativa dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 in relazione all'intero comma 2 dell'art. 67 del nuovo contratto - e non solo alle lett. a) e b) ivi contenute - in uno con il comma 7 del medesimo articolo, in base al quale *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017"*, perviene alla conclusione che *"l'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall'art.67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018"*.

Ciò in considerazione degli orientamenti già espressi dalla magistratura contabile (SS.RR. in sede di controllo n. 51/2011/CONTR; Sezione delle autonomie, n. 26/2014/QMIG; Sez. controllo Lombardia n. 54/2018/PAR) in base ai quali il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio riguarda sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa, sia le risorse poste direttamente a carico del bilancio delle singole amministrazioni, di talchè nel trattamento accessorio del personale rientrano tutti gli oneri

accessori del personale, ivi comprese le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali.

A detta della Sezione, inoltre, la possibile contraddizione tra l'art. 67, comma 7 e la richiamata dichiarazione congiunta n. 5 allegata al nuovo contratto, può essere superata osservando che, in pratica, un incremento del fondo delle risorse decentrate *“può risultare legittimo se non comporta un incremento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto all'anno 2016. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso una corrispondente riduzione delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa”*. A conforto di tale assunto richiama l'art.15, comma 7, del predetto contratto, a norma del quale *“per effetto di quanto previsto dall'art.67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art.67”*.

1.3. La Sezione remittente, quindi, sospesa la pronuncia sul quesito formulato dall'Ente locale ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, od alle Sezioni riunite, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, la seguente questione di massima di interesse generale: *«se gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017»*.

Il Presidente della Corte, con propria ordinanza n. 18 del 20 settembre 2018, ha deferito l'esame e la pronuncia della prospettata questione alla Sezione delle autonomie.

CONSIDERATO

II. La questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 221 adottata nell'adunanza del 24 luglio 2018 e depositata il 25 luglio successivo, involge la problematica interpretativa di norme di contenimento della spesa pubblica in ordine alla portata applicativa dei limiti quantitativi all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, stabiliti dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 - nell'ambito di una riforma complessiva del Testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001) -, rispetto alle spese relative al medesimo trattamento economico accessorio del personale degli enti locali, ridefinito dal nuovo contratto collettivo nazionale di categoria sottoscritto il 21 maggio 2018, con specifico riferimento alla lett. a) e alla lett. b), del comma 2 dell'art. 67, alla luce anche della dichiarazione congiunta n.5 allegata al medesimo CCNL.

In specie, la Sezione remittente sottopone alla pronuncia nomofilattica la seguente questione di massima: *“se gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e*

b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Pertanto la problematica dell'assoggettabilità, o meno, alla norma contenitiva della spesa per il personale non coinvolge tutto il comma secondo dell'art. 67 del nuovo contratto collettivo di comparto - che individua le componenti atte ad incrementare stabilmente il "Fondo risorse decentrate", consolidato secondo le modalità di cui al comma 1 -, ma solo ed esclusivamente quelle relative all'aumento, determinato dal contratto stesso, di € 83,20 su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 (lett. a) e quelle dalle differenze derivanti dall'aggiornamento del valore delle progressioni economiche (lett. b).

II.1. Sul punto si osserva che l'art. 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è norma di coordinamento della finanza pubblica che, nelle more della prevista armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei vari comparti della pubblica amministrazione - *"da perseguirsi anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione"* (art. 23, comma 1) - prevede, dal 1° gennaio 2017, un nuovo limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, contestualmente disponendo l'abrogazione espressa dell'art 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (norma valevole, in materia, nel 2016) a decorrere dalla medesima data. Fermo restando, quindi, il limite alla spesa di personale, la norma persegue anche l'obiettivo di una graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, le cui modalità sono demandate alla contrattazione collettiva.

Quanto al CCNL Funzioni Locali, relativo al personale non dirigente degli enti locali, per il triennio 2016-2018, si evidenzia che lo stesso interviene successivamente al "blocco" della contrattazione collettiva nazionale disposto dal d.l. n. 78 del 2010 e prorogato, da ultimo, con la legge di stabilità 2014 fino al 31 dicembre 2015, di cui la Corte costituzionale con una articolata pronuncia (cfr. sentenza 23 luglio 2015, n. 178) ha dichiarato la illegittimità per violazione dell'art. 39 della Costituzione. Il contratto, quindi, fra le altre finalità, è volto anche a superare il "congelamento" della dinamica retributiva, protrattosi per un arco temporale particolarmente significativo, con conseguente effetto incrementativo delle stesse. Il rispetto della disposizione limitatrice della spesa del personale viene comunque salvaguardato dall'art. 67, comma 7, secondo il quale la quantificazione complessiva del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve avvenire nel rispetto della norma vincolistica di finanza pubblica.

III. Ciò premesso, entrando ora nel merito della questione di massima all'esame, si osserva che, ai fini della risoluzione della stessa, si rende necessario analizzare lo scenario normativo di riferimento che, in specie, coinvolge l'art. 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75; l'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni Locali, relativo al personale non dirigente degli enti locali, per il triennio 2016-2018 e la dichiarazione congiunta n. 5 a questo allegata.

III.1. In particolare, il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito del più vasto disegno di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, reca modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In materia di contrattazione sono stati chiariti gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva, il rapporto tra questa e la legge e sono state dettate, nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali, le regole per il salario accessorio. A tale proposito, l'art. 23 del decreto ha affidato alla contrattazione collettiva il compito di perseguire una graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da realizzarsi anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione (art. 23, comma 1).

Al fine, quindi, di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, la disposizione in esame ha stabilito che, nelle more del predetto processo di armonizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle richiamate amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, nel contempo individuando un diverso limite per gli enti locali che nell'anno 2016 non hanno potuto destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015 (art. 23, comma 2). Per gli Enti che versano in siffatta posizione, infatti, la norma stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. Contestualmente la disposizione in esame abroga, a decorrere dalla medesima data, l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che imponeva, unitamente al tetto per i fondi accessori, fissato nelle somme spese allo stesso titolo nel 2015, anche il taglio proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità assunzionali, prescindendo dalla realizzazione o meno delle assunzioni programmate (cfr. circolare 19/2017 della Ragioneria generale sul conto annuale).

III.2. In data 21 maggio 2018 è intervenuto il nuovo Contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018. Il contratto è stato sottoscritto previa certificazione positiva delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 6/SSRRCO/CCN/18).

Di interesse, ai fini della questione da risolvere, è l'art. 67 il quale, al comma 1, prescrive che, a decorrere dal 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato, comprensivo di tutte le risorse stabili (quali individuate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004) di competenza 2017, come certificate dal collegio dei revisori. In tale somma devono considerarsi anche quelle dello specifico fondo per le progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 2004. Dette risorse, per espresso disposto normativo (art. 67, comma 1, secondo periodo), confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo così consolidato confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di *"alta professionalità"*. Detto importo resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

In seguito, al comma 2, l'art. 67 individua dettagliatamente le molteplici fonti che possono incrementare stabilmente il "Fondo risorse decentrate", consolidato secondo le modalità sopra rappresentate. In particolare, per quanto in questa sede di interesse, viene disposto che il predetto Fondo sia stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019; (art. 67, comma 2, lett. a) e di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui al precedente art. 64 - che dispone in materia di "Incrementi degli stipendi tabellari" - riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (in sostanza: le differenze derivanti dall'aggiornamento del valore delle cd. progressioni economiche); tali differenze devono essere calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (art. 67, comma 2, lett. b).

Attraverso la dichiarazione congiunta n. 5 al contratto, le Parti in relazione a tali specifici incrementi del Fondo, hanno stabilito che gli stessi, *"in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"*.

In proposito, le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte, in sede di certificazione dell'ipotesi del Contratto in esame, sul punto controverso, precisamente in merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell'art. 67, comma 2 (aumenti

determinati dal Ipotesi contrattuale), hanno preso atto della sopra riportata dichiarazione congiunta e non hanno formulato alcuna osservazione critica.

III.4. In disparte qualsiasi disquisizione sulla portata precettiva che si voglia attribuire alle dichiarazioni congiunte apposte ai contratti collettivi, la cui interpretazione esula dalla funzione consultiva della Corte dei conti, al pari dell'interpretazione sul contenuto delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro (*cfr.*: SS.RR. deliberazione n. 50/CONTR/2010), l'analisi della normativa di riferimento, quale sopra evidenziata, in uno con le rappresentate finalità perseguite dalle richiamate disposizioni -norma vincolistica di coordinamento della finanza pubblica e contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto volto al superamento del "congelamento" della dinamica retributiva – depongono per la condivisione dell'approdo ermeneutico cui è pervenuta la Sezione remittente.

Valore dirimente, ai fini della risoluzione della questione proposta, è dato dalla circostanza che le predette poste suscettive di incrementare stabilmente il "Fondo risorse decentrate" trovano la loro copertura nell'ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, essendo già state quantificate in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, non determinano effetti finanziari (Cfr. art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Trattasi, in altri termini, di risorse incrementative definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, di talché per esse non si rilevano i presupposti per la sottoposizione alle finalità proprie della norma vincolistica limitativa dell'espansione della spesa di personale.

Diversamene opinando, verrebbero ad essere vanificate le finalità stesse sottese al superamento del "congelamento" della dinamica retributiva, di cui si è già detto.

P.Q.M.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. n. 221/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 9 ottobre 2018.

Il Relatore

F.to Elena BRANDOLINI

Il Presidente

F.to Adolfo T. DE GIROLAMO

Depositata in segreteria il 18/10/2018

Il Dirigente

F.to Renato PROZZO